

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 c.p.c.

PER: Portale Carolina, nata a Bronte il 22.07.1972 e residente in Randazzo Via Dei Quattris n.48, C.F. PRTCLN72L62B202U, elett.te domiciliata in Bronte Via Manzoni° 2 presso lo Studio dell'Avv. Biagio Longhitano che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto il quale avvocato indica il proprio Codice Fiscale LNGBGI81A14C351X e dichiara ex art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni attinenti al presente giudizio presso il proprio numero di fax 095693178 o all'indirizzo di posta elettronica certificata biagio.longhitano@pec.ordineavvocaticatania.it;

- RICORRENTE -

CONTRO: Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Sicilia, in persona dell'Assessore Regionale e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo, rappresentato *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Sicilia, dipartimento regionale dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, servizio XII - Centro per l'impiego di Catania in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Catania Via N. Coviello 6,



rappresentato *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

- RESISTENTE -

CONTRO: Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, in persona dell'Assessore Regionale e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo, rappresentato *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Azienda Regionale Foreste Demaniali della Regione Siciliana di Catania, in persona dell'Assessore Regionale e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Catania Via San Giuseppe la Rena, rappresentato *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania

- RESISTENTE -

FATTO E DIRITTO

1.

L'odierna ricorrente ha lavorato ed attualmente lavora alle dipendenze dell'Azienda Regionale Foreste Demaniali della Regione Siciliana di Catania, distretto 1, per 101 giornate lavorative annue, così come si evince, in maniera chiara ed incontrovertibile, dall'estratto contributivo INPS che si allega in atti [Cfr. Doc. n° 1].

La ricorrente, ha riscontrato delle anomalie nell'aggiornamento della graduatoria ex L.R. 16/96 e L.R. 3/2016, per l'anno 2021

In particolare, all'odierna ricorrente non è stata computata l'annualità lavorativa relativa all'anno 2000, annualità nella quale la ricorrente si trovava in congedo



di maternità così come si evince dall'estratto contributivo INPS in atti.

Invero, nella graduatoria nominativa del distretto 1 della provincia di Catania, aggiornata per il 2021 e approvata in data 29 marzo 2021 con Decreto dell' Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Sicilia n. 00759/2021 e che oggi viene impugnata, alla ricorrente è stato attribuito un punteggio irf di 230 e sono stati computati alla stessa 23 turni irf. [Cfr. Doc. n° 2].

Nonostante il ricorso presentato dalla ricorrente avverso la graduatoria provvisoria con istanza di correzione e di eventuale aggiornamento della propria posizione in graduatoria, come da documentazione che si produce in atti gli odierni resistenti non hanno aggiornato la posizione della ricorrente. [Cfr. Doc. n° 3 ricorso e riscontro negativo].

2.

L'odierna ricorrente, come già sopra meglio esplicitato, lavora come bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda foreste demaniali - di Catania della Regione Sicilia, distretto 1, nel contingente delle 101 giornate lavorative annue.

Il riconoscimento e l'attribuzione dell'annualità del 2000, così come richiesto dalla ricorrente, avrebbe consentito alla stessa di ottenere l'attribuzione di un turno ulteriore e di un punteggio irf superiore rispetto a quello ad oggi alla stessa attribuito in graduatoria.



Di conseguenza, l'attribuzione di un turno ulteriore e di un punteggio irf maggiore avrebbe consentito alla ricorrente non solo di avanzare nella graduatoria oggi impugnata e prodotta in atti, ma probabilmente, avrebbe consentito alla stessa di passare al contingente superiore, quello delle 151 giornate lavorative, se non in questa stagione lavorativa, certamente nella prossima stagione lavorativa.

A questo punto appare lapalissiano che, l'atteggiamento tenuto dai funzionari del centro per l'impiego di Catania, oltre ad essere illegittimo, ha causato e sta causando alla ricorrente ingenti danni.

Il summenzionato atteggiamento, pone a carico della ricorrente, in quanto donna lavoratrice, una discriminazione illegittima.

Invero, la ricorrente, secondo quanto statuito nella graduatoria oggi impugnata in quanto donna lavoratrice, sarebbe costretta a scegliere tra la maternità e il lavoro, atteso che periodi di congedo per maternità non vengono computati, in maniera del tutto illegittima, ai fini dell'anzianità di servizio.

La mancata attribuzione alla ricorrente, nella graduatoria oggi impugnata del turno relativo all'annualità dell'anno 2000, annualità nella quale la ricorrente era in congedo per maternità, è del tutto illegittima, atteso che la stessa in aperto contrasto con la normativa Nazionale ed Europea vigente in materia.

Invero, il T.U. sulla maternità e paternità, D. Lgs n° 151/2001, così come modificato, da ultimo, dalla L. 145/2018, all'art. 22 statuisce che “...*I periodi di congedo*



di maternita' devono essere computati nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia e alle ferie. ..." (comma 3)

Ed ancora "...*Gli stessi periodi (congedo di maternità ndr) sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa...*" (comma 5)

Lo stesso principio viene ribadito nel Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246".

L'art. 29 del summenzionato codice tratta i Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella carriera (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3) e al primo comma così sancisce "... *E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera....*"

Il summenzionato principio di non discriminazione, è altresì, sancito, a livello comunitario, dalla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2000; il summenzionato principio è stato acclarato dalla giurisprudenza di merito (Sentenza del 27/05/2020 Tribunale di Termini Imerese).

Alla luce di quanto sopra esposto è lapalissiano che la graduatoria nominativa del distretto 1 della provincia di Catania, aggiornata per il 2021 e approvata in data 29 marzo 2021 con Decreto dell' Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Sicilia n. 00759/2021 e che oggi viene impugnata, è illegittima nella parte in cui riconosce alla ricorrente solamente 23 turni invece che 24.



3.

In merito ai presupposti di ammissibilità della tutela cautelare prevista dal disposto dell'art. 700 c.p.c. ed oggi richiesta si fa rilevare quanto segue

a.

La sussistenza del *fumus boni juris*, il primo dei due presupposti di ammissibilità della tutela cautelare prevista dal disposto dell'art. 700 c.p.c. ed oggi richiesta appare evidente dalla superiore esposizione dei fatti.

Pertanto, la scrivente difesa, al fine di evitare di tediare l'Ill.mo Giudicante, si riporta alle argomentazioni declinate ai punti 1 e 2 del presente atto, atteso che la normativa nazionale e comunitaria acclarano illegittimità della graduatoria impugnata per il comportamento discriminatorio tenuto dai resistenti nei confronti della ricorrente.

A questo punto appare evidente la sussistenza del diritto della ricorrente al riconoscimento del turno relativo all'annualità dell'anno 2000, annualità nella quale la ricorrente era in congedo per maternità e quindi del presupposto del *Fumus Boni Juris*.

b.

Parimenti sussistente è il secondo presupposto di ammissibilità della tutela cautelare prevista dal disposto dell'art. 700 c.p.c. ed oggi richiesta, ossia il *periculum in mora*.



La sussistenza di tale secondo presupposto si evince dalla situazione di fatto che si è venuta a creare in questo momento.

Infatti, la ricorrente, lavoratore a tempo determinato, a causa del mancato riconoscimento dell'annualità lavorativa, rischia di subire nell'imminenza, nella speranza che la stressa non li abbia già subiti, ingenti danni.

Invero, la stessa, a causa del summenzionato mancato riconoscimento, rischierebbe di vedersi superare da colleghi che vantano una età anagrafica inferiore alla propria, vedendo, così, in maniera del tutto illegittima, svanire la possibilità di passaggio al contingente superiore e, di conseguenza, la possibilità di lavorare per ben 151 giornate, rispetto alle attuali 101.

Infatti, nelle more di un Giudizio di merito la ricorrente potrebbe subire danni gravi ed irreparabili atteso che i tempi di un giudizio ordinario si aggirano in diversi anni.

Dalla graduatoria impugnata ed allegata in atti si evince in maniera chiara ed incontrovertibile che il riconoscimento del turno relativo all'annualità 2000 porterebbe la ricorrente a 24 turni e ad ottenere un punteggio Ifr di 240, tutti questi elementi consentirebbero alla stessa ricorrente di accedere al contingente superiore già al prossimo aggiornamento della graduatoria.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente la sussistenza del requisito del *periculum in mora* e, di conseguenza, l'assoluta legittimità, in punto di diritto, della richiesta avanzata dal ricorrente e volta ad ottenere



la indispensabile tutela urgente del proprio diritto che solamente un provvedimento cautelare è in grado di garantire.

Come è noto, la tutela ex art. 700 può essere accordata quando il titolare del diritto vanti un potere immediato, assoluto e precostituito sul diritto minacciato o contestato.

La migliore dottrina in materia ritiene infatti che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che *“l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità e che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato”*(Montesano 1955, 79).

Ed ancora, l'aggettivo “imminente” non è attribuito soltanto di eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di “pressante” e “impellente”: è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio (Tommaso 1988,870).

A tal riguardo, altra autorevole dottrina ha infatti precisato che “quando l'iter diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole sia già iniziato, la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante, in quanto è in atto il processo di realizzazione del fatto dannoso e l'intervento del giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter del impedire, in tutto o in parte il danno irreparabile al diritto” (Arieta 1997, 441).



Da ciò discende che il ricorso alla tutela offerta dall'art.700 c. p. c. è pertanto proficuamente esperibile sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già parzialmente verificatasi e che occorre neutralizzare con urgenza.

Tanto premesso e ritenuto, la sig.ra Portale Carolina, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, chiede che l'Ill.mo Tribunale di Catania Sezione Lavoro adìto, voglia, *contrariis reiectis*, accogliere il presente ricorso e le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'erroneità della graduatoria nominativa del distretto 1 della provincia di Catania, aggiornata per il 2021 e approvata in data 29 marzo 2021 con Decreto dell'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Sicilia n. 00759/2021 oggi impugnata nella parte in cui questa non riconosce alla ricorrente il turno relativo all'anno 2000, riconoscendo alla stessa solamente 23 anni di servizio invece di 24 anni di servizio e, per l'effetto, ordinare ai resistenti di modificare la posizione della ricorrente, riconoscendo e inserendo il turno relativo all'annualità dell'anno 2000, con tutti gli effetti di Legge e, per l'effetto, modificare la graduatoria nominativa del distretto 1 della provincia di Catania, aggiornata per il 2021 e approvata in data 29



marzo 2021 con Decreto dell' Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Sicilia n. 00759/2021 e che oggi viene impugnata con l'attribuzione del turno mancante e del nuovo punteggio, relativo all'effettiva anzianità di servizio, alla ricorrente con effetto immediato e con tutti gli effetti di Legge, ponendo in essere tutti gli atti consequenziali al fine dell'esatta formazione della graduatoria;

Nel merito, previa fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c.

- acc
ertare e dichiarare l'illegittimità e l'erroneità della graduatoria nominativa del distretto 1 della provincia di Catania, aggiornata per il 2021 e approvata in data 29 marzo 2021 con Decreto dell' Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Sicilia n. 00759/2021 oggi impugnata nella parte in cui questa non riconosce alla ricorrente il turno relativo all'anno 2000, riconoscendo alla stessa solamente 23 anni di servizio invece di 24 anni di servizio;

- ordi
nare ai resistenti di modificare la posizione della ricorrente, riconoscendo e inserendo il turno relativo all'annualità dell'anno 2000 con tutti gli effetti di Legge e, per l'effetto, modificare la graduatoria nominativa del distretto 1 della provincia di Catania, aggiornata per il 2021 e approvata in data 29 marzo 2021 con Decreto dell' Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Sicilia n. 00759/2021 e



che oggi viene impugnata con l'attribuzione del turno mancante e del nuovo punteggio, relativo all'effettiva anzianità di servizio, alla ricorrente con effetto immediato e con tutti gli effetti di Legge, ponendo in essere tutti gli atti consequenziali al fine dell'esatta formazione della graduatoria;

- con
dannare i resistenti, in solido tra loro o per la responsabilità che a ciascuno compete, al risarcimento, nei confronti della ricorrente, di tutti i danni subiti e subendi dalla stessa;

- con
dannare i resistenti, in solido tra loro o per la responsabilità che a ciascuno compete, al pagamento delle spese, dei compensi e degli onorari del giudizio, da distrarsi ex Art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

- Con
vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA e oltre alle spese generali come per legge.

Ai sensi della normativa sul contributo unificato si attesta, ai sensi della legge 15 luglio 2011, n. 111, che il reddito imponibile relativo al nucleo familiare della ricorrente è inferiore ad euro 34.585,23.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA e oltre alle spese generali come per legge.

Con riserva di articolare ogni mezzo istruttorio ex art. 420 c.p.c..



Si producono i documenti in epigrafe.

Catania,

Avv. Biagio Longhitano

